


**COMUNE DI**  
**POZZA DI FASSA**  
**PROVINCIA DI TRENTO**



**PROMOZIONE E SOSTEGNO**  
**DEL SERVIZIO**

**NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER**

- APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 60 DD. 24.11.2005
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 32 DD. 23.06.2006
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 44 DD. 17.09.2007
- MODIFICATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 38 DD. 28.07.2011

**PROMOZIONE E SOSTEGNO  
DEL SERVIZIO  
NIDO FAMILIARE – SERVIZIO TAGESMUTTER**

**INDICE**

**TITOLO I – PREMESSA**

Art. 1 – Principi generali.....	pag.3
Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio.....	pag.3

**TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO**

Art. 3 – Destinatari del sostegno economico.....	pag.3
Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie.....	pag.4
Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap.....	pag.4
Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio.....	pag.4
Art. 7 – Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio.....	pag.5

**TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 8 – Responsabilità del Comune.....	pag.5
---	-------

## **TITOLO I – PREMESSA**

### **Art. 1 – Principi generali**

Il servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter”, come si ricava dalla vigente normativa provinciale, è finalizzato a:

- garantire risposte flessibili e differenziate alle esigenze delle famiglie ed ai bisogni dei bambini attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo;
- consentire alle famiglie di affidare in modo stabile e continuativo i propri figli a personale educativo (Tagesmutter) appositamente formato e in collegamento con organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi;
- fornire educazione e cura a uno o più bambini di altri presso il proprio domicilio o altro ambiente adeguato ad offrire cure familiari.

### **Art. 2 – Promozione e sostegno del servizio**

Il Comune, nell’esercizio delle proprie funzioni attribuitegli dalla vigente normativa provinciale in particolare per quanto attiene la programmazione del sistema dei servizi per la prima infanzia e sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale, promuove e sostiene gli organismi della cooperazione sociale o di utilità sociale non lucrativi operanti sul territorio provinciale in possesso dei requisiti previsti dalla legge stessa e dalle sue disposizioni attuative.

## **TITOLO II – REGOLAMENTAZIONE DEL SOSTEGNO ECONOMICO**

### **Art. 3 – Destinatari del sostegno economico**

Il sostegno agli organismi di cui all’articolo 2 avviene indirettamente, ossia erogando un sussidio alla famiglia che vada ad abbattere i costi sostenuti dalla stessa per il servizio anche qualora essa utilizzi un servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” operante fuori dal territorio comunale.

Tale sussidio comunale è rivolto alle famiglie residenti nel territorio comunale:

- aventi bambini di età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- aventi bambini che, al compimento del terzo anno di età, non abbiano acquisito la possibilità effettiva di frequentare la scuola materna di riferimento;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” nella fascia oraria tra le ore 8.00 e le ore 19.00;
- che stipulino un contratto relativo al servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” per almeno 40 (quaranta) ore mensili, fatta eccezione per il mese in cui avviene l’inserimento del bambino;
- che usufruiscano del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” per almeno 2 (due) mesi consecutivi;

e non sarà riconosciuto alle famiglie i cui bambini siano già frequentanti servizi per l’infanzia comunali da 0 a 3 anni.

#### **Art. 4 – Modalità di calcolo del sostegno economico alle famiglie**

Allo scopo di differenziare la partecipazione economica dei genitori utenti alle spese di gestione del servizio “nido familiare – servizio Tagesmutter” in relazione alle condizioni socio economiche delle famiglie e sulla base di criteri di equità e di tutela delle fasce sociali meno abbienti, il Comune eroga agli aventi titolo e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie un sussidio orario, fino ad un massimo di 100 ore/mese per bambino, secondo il seguente sistema di calcolo:

- per valori I.S.E.E. compresi tra 0 e 15.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a €6,70;
- per valori I.S.E.E. compresi tra 15.000,01 e 25.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a € 5,70;
- per valori I.S.E.E. superiori a 25.000,00 il sussidio orario per bambino ammonta a €4,70.

Il Comune potrà aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni precedenti, al fine di tener conto di diverse e particolari condizioni sociali non considerate dal reddito I.S.E.E. e dal successivo articolo 5.

Tale sussidio potrà inoltre essere diminuito proporzionalmente a seconda dei limiti stanziati a bilancio.

#### **Art. 5 – Disciplina particolare del sostegno economico per famiglie con bambini portatori di handicap**

In riferimento a bambini portatori di handicap fisico, psichico, sensoriale, valutato e certificato dalla competente commissione provinciale di cui alla vigente normativa provinciale, per i quali sia stabilito dal medico specialista un servizio individualizzato da parte della Tagesmutter, verificato l'ammontare del trasferimento erogato dalla Provincia Autonoma di Trento per il servizio di nido familiare – servizio Tagesmutter e le proprie disponibilità finanziarie, il Comune, nell'erogazione del sussidio, potrà:

- derogare dai requisiti di cui all'articolo 3, escluso quello della residenza nel Comune e dell'età compresa tra i tre mesi e i tre anni, fissando tuttavia un tetto massimo finanziabile di 100 (cento) ore mensili;
- aumentare il sussidio orario, calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 4, di €4,00- all'ora.

#### **Art. 6 – Presentazione e ammissione delle domande di sussidio**

Il genitore utente (o soggetto legalmente equiparabile) per poter ottenere il sussidio comunale dovrà:

- come prerequisito: accedere al servizio di “nido familiare – servizio Tagesmutter” erogato da un organismo di cui all'articolo 2 del presente regolamento; l'elenco di tali soggetti sarà depositato presso gli uffici comunali;
- presentare al Comune, entro 30 giorni dall'inizio della fruizione del servizio, una domanda, integrabile in corso d'anno, indicando il periodo e il numero di ore mensili per le quali si richiede il sussidio e allegando alla stessa l'Indicatore Situazione Economica Equivalente – I.S.E.E. – del proprio nucleo familiare, che dovrà essere richiesto ad un C.A.F. o all'I.N.P.S. se lo stesso non è ancora in corso di validità. In caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E., il sussidio orario per bambino verrà erogato nella misura minima di cui all'art. 4.

Il Comune provvederà alla valutazione delle domande impegnando successivamente la relativa spesa sui fondi disponibili. Sono ammesse a sussidio, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, anche le prestazioni eventualmente fruite prima dell'adozione del provvedimento di

ammissione. Qualora la domanda di sussidio sia presentata oltre i 30 giorni dall'inizio della fruizione del servizio, il sussidio decorrerà dalla data di presentazione della domanda.

#### **Art. 7 - Valutazione della documentazione prodotta e liquidazione del sussidio**

Per ottenere l'erogazione del sostegno economico, il genitore utente dovrà presentare agli uffici comunali competenti copia della fattura attestante l'avvenuto pagamento relativa al mese o ai mesi precedenti che dovrà essere intestata a nome del genitore e che dovrà attestare le ore effettuate dal bambino presso il nido familiare – servizio Tagesmutter in quel periodo, nonché dichiarazione dell'organismo della cooperazione sociale o di utilità sociale erogante il servizio dalla quale risulti che le ore effettuate non contengono ore di assenza per malattia o altri motivi, ma solo le ore nelle quali è stato erogato il servizio.

La mancata o incompleta presentazione di detta documentazione entro i tre mesi successivi la relativa prestazione comporta la non liquidazione del sussidio.

### **TITOLO III – DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 8 – Responsabilità del Comune**

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità in relazione alla erogazione del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.

Il Comune, ai sensi della vigente normativa provinciale, effettua con cadenza semestrale i controlli periodici sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti di cui all'articolo 2.